



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Allegato A

Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami finali dei percorsi di IeFP (qualifica e diploma professionale)

Sommario

Premessa	3
PARTE I - DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	4
1. Modalità di ammissione degli allievi.....	4
2. Modello di esame	5
3. Articolazione della sessione di esame.....	6
4. Periodo di svolgimento dell'esame	7
5. Commissione di esame	8
PARTE II - CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ESAME	9
1. Criteri di valutazione.....	9
2. Calcolo del punteggio di ammissione.....	9
3. Calcolo del punteggio delle prove di esame	9
4. Attestazioni intermedie e finali.....	10

Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento degli esami finali, sia di qualifica che diploma professionale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito leFP). In particolare, recepisce quanto riportato *nell'Accordo fra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, approvato nella seduta del 20 febbraio 2014*, nel rispetto e in coerenza con:

- i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), di cui al Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- la cornice di riferimento costituita dal D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

Il documento si articola in due parti.

- Parte prima - **Disposizioni sulle modalità di svolgimento degli esami di fine percorso:** descrive il modello e l'articolazione dell'esame, la tipologia di prove previste, i criteri di ammissione degli allievi agli esami, la composizione della Commissione;
- Parte seconda - **Criteri per la valutazione complessiva dell'esame:** fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione degli allievi, con particolare riferimento alle procedure per calcolare il punteggio di ammissione all'esame e di idoneità/non idoneità alla qualifica/diploma professionale;

PARTE I - DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Modalità di ammissione degli allievi

L'ammissione agli esami finali dei percorsi di qualifica o diploma professionale è deliberata, in modo collegiale, dal Consiglio di classe, nell'ambito dello scrutinio di fine anno, sulla base di una valutazione complessiva del singolo allievo, e si traduce in un giudizio di ammissione o non ammissione, accompagnato da un punteggio compreso tra 0 e 55.

Il punteggio di ammissione si calcola sulla base dei criteri più specificatamente descritti nella Parte seconda del presente documento e tiene conto delle seguenti componenti:

1. Valutazione degli apprendimenti relativi alle competenze tecnico professionali, di base e comuni caratterizzanti il profilo di riferimento;
2. valutazione delle attività di stage;
3. aspetti comportamentali.

Per l'ammissione all'esame l'allievo deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

- A. aver frequentato almeno il 75% della durata delle singole annualità di percorso. Per l'ultimo anno, tale percentuale si calcola al netto degli esami finali;
- B. aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;
- C. aver ottenuto un punteggio minimo per l'ammissione pari a 33;

Agli esami di qualifica e diploma professionale possono essere inoltre ammessi:

- gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno ottenuto in sede di scrutinio di fine anno una valutazione complessiva del percorso formativo pari o superiore a 33 punti. In questo caso è necessaria l'autorizzazione della Regione.

Le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi;

- gli allievi che hanno frequentato regolarmente, nell'anno scolastico e formativo precedente, analogo per corso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa dei gravi e giustificati motivi (elencati nel punto precedente);

- gli allievi che hanno frequentato regolarmente, nell'anno scolastico e formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno superato la prova e pertanto non hanno ottenuto l'Attestato di qualifica o di diploma professionale.

2. Modello di esame

L'esame previsto al termine del percorso formativo triennale e/o di quarto anno è finalizzato all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D. Lgs. 226/2005).

L'esame è articolato nelle seguenti tipologie di prove:

- prova situazionale
- prova multidisciplinare
- colloquio individuale

La **PROVA SITUAZIONALE** consiste in una prova pratica complessa che permetta di valutare la padronanza dell'allievo nello svolgere le prestazioni professionali più significative del processo lavorativo di riferimento. Nello specifico la prova deve essere contestualizzata all'interno di una situazione problematica sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro e deve necessariamente essere finalizzata alla realizzazione di un prodotto o servizio caratterizzante il profilo professionale di riferimento.

Il modello di valutazione della prova si basa sull'osservazione delle prestazioni professionali (Standard professionale) in quanto ritenute indicatori esplicitivi del livello delle competenze raggiunto dall'allievo al termine del percorso formativo (Standard formativo).

Vista la complessità della prova situazionale, è utile suddividerla in una sequenza di compiti che possono essere collegati a specifiche attività lavorative (di pianificazione, di esecuzione, di controllo e di recupero delle anomalie) caratterizzanti il processo di lavoro e, infine, possono prevedere momenti di riflessione sul lavoro svolto durante la prova (es. per spiegare alla Commissione eventuali scelte operate). I compiti infine possono prevedere attività individuali o di gruppo.

La **PROVA MULTIDISCIPLINARE** consiste in un insieme di test utili a valutare l'acquisizione da parte del singolo allievo delle competenze di base. È comunque opportuno fare in modo che il contenuto dei test sia collegato/curvato alla figura e al profilo professionale oggetto della

qualifica/diploma e che i quesiti siano di tipo applicativo. A tal proposito si consiglia, per la strutturazione dei quesiti, l'adozione del modello OCSE/PISA.

Il **COLLOQUIO INDIVIDUALE** si esplica in una prova orale che contribuisce alla valutazione delle competenze tecnico professionali e di base, con particolare riferimento alle abilità relazionali e comunicative, sviluppate durante il percorso formativo, anche mediante la discussione di un elaborato preparato dall'allievo prima dell'esame (project work, relazione stage, tesina). Si precisa che per la stesura dell'elaborato è opportuno garantire a ciascun allievo pari opportunità nell'utilizzo della strumentazione necessaria, in altre parole è opportuno che essa venga realizzata all'interno dell'ente e in orario formativo e non a casa.

Allievi con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento

In presenza di allievi con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), l'esame finale dovrà, in ottemperanza alle normative vigenti, prevedere la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione e l'erogazione di prove di esame specifiche che consentano di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione professionale e culturale idonea per il rilascio della qualifica / diploma professionale, in coerenza con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati durante il percorso dal candidato, nonché strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

3. Articolazione della sessione di esame

L'esame di qualifica, **della durata complessiva di 20 ore**, si articola in tre fasi:

- 1. INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME.** Si tratta del momento in cui la Commissione si insedia e adempie agli atti preliminari alla somministrazione delle prove. Il collegio dei docenti presenta alla Commissione le prove di esame per l'approvazione.

Una volta terminata la fase di insediamento, vengono presentate ai candidati le modalità di svolgimento dell'esame: tipologia di prove previste, calendario delle prove, sistema di valutazione adottato.

Durata presentazione: 2 ore

2. SOMMINISTRAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE. La Commissione regionale somministra le prove a ciascun candidato garantendo ad ognuno pari trattamento.

a. PROVA MULTIDISCIPLINARE

Durata della prova: 4 ore

b. PROVA SITUAZIONALE

Durata della prova: 6 ore

c. COLLOQUIO INDIVIDUALE

Durata complessiva dei colloqui: 5 ore (circa 20 min. per allievo)

3. SCRUTINIO FINALE. E' il momento in cui la Commissione regionale valuta la prestazione di ciascun candidato sulle singole prove e esprime una valutazione di idoneità/non idoneità alla qualifica o diploma professionale. Tale valutazione tiene conto del punteggio di ammissione all'esame.

Durata complessiva: 3 ore

Le diverse fasi dell'esame finale sono formalizzate in un apposito verbale di esame, secondo il modello adottato dall'Amministrazione regionale (Allegato 4).

4. Periodo di svolgimento dell'esame

Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Deroghe a tale data sono ammissibili soltanto in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.

5. Commissione di esame

La Commissione, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, deve soddisfare nella sua composizione i seguenti due requisiti:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente di Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall'Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;
- garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni.

PARTE II - CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ESAME

1. Criteri di valutazione

La valutazione del singolo allievo è la risultante di due elementi:

- andamento del percorso, che tiene conto del comportamento e dei risultati conseguiti nelle prove intermedie e nella realizzazione dello stage;
- risultati conseguiti nelle prove di esame finale.

L'andamento del percorso ha un peso del 50% sulla valutazione complessiva.

2. Calcolo del punteggio di ammissione

Il punteggio di ammissione all'esame di qualifica viene espresso dal Consiglio di classe e tiene conto dei seguenti elementi:

- La valutazione degli apprendimenti
- La valutazione delle attività di stage
- La valutazione del comportamento

Tale punteggio deriva da una media dei tre elementi suindicati e può avere un valore massimo pari a 55 punti; la soglia per l'ammissione è fissata in 33 punti.

Per la valutazione del comportamento viene assegnato un punteggio massimo di 5 punti e minimo di 3; sotto tale soglia l'allievo non si considera ammesso all'esame finale di qualifica.

Il punteggio di ammissione è un numero intero; gli eventuali valori decimali risultanti da calcoli intermedi verranno arrotondati all'intero immediatamente superiore nel momento in cui viene effettuato il calcolo finale del punteggio di ammissione.

3. Calcolo del punteggio delle prove di esame

L'esame finale di qualifica ha un valore complessivo di 45 punti. La soglia minima per il superamento dell'esame è di 27 punti. A ciascuna prova è attribuito un punteggio massimo e minimo, per come di seguito riportato:

<u>TIPOLOGIA PROVA</u>	<u>PUNTEGGIO MAX.</u>	<u>PUNTEGGIO MIN.</u>
PROVA MULTIDISCIPLINARE	10	6
PROVA SITUAZIONALE	30	18
COLLOQUIO	5	3

Nella tabella sottostante viene sintetizzato il sistema di punteggi adottato per la valutazione finale del singolo candidato. Il sistema prevede una strutturazione su più livelli, i quali specificano le modalità di composizione e l'importanza dei singoli elementi costituenti la valutazione finale.

		I Livello			II Livello		
		Composizione	Punteggioma x.	Punteggio min.	Composizione	Punteggioma x.	Punteggio min.
Valutazione finale	Giudizio di ammissione (max. 55)	Percorso Formativo	45	27	Valutazione sommativa apprendimenti	40	24
					Valutazione comportamento	5	3
		Stage	10	6	Valutazione Tutor aziendale	10	6
Esame finale (max. 45)	Esame Finale	45	27	Prova multidisciplinare	10	6	
				Prova Situazionale	30	18	
				Colloquio	5	3	

Si precisa che la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze potrà comportare una modifica e/o integrazione del modello di valutazione definito nel presente documento.

4. Attestazioni intermedie e finali

In esito agli esami finali, ai candidati risultati idonei, sarà rilasciato:

- a) **Attestato di qualifica professionale**, al termine dei percorsi triennali IeFP (Allegato 1);
- b) **Attestato di diploma professionale**, al termine dei percorsi di quarto anno (Allegato 2).

Agli allievi che sono giudicati non idonei alla qualifica / diploma in sede di esame (o che interrompono i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale senza partecipare all'esame finale) potrà essere rilasciato un **Attestato di competenze**, secondo il modello di cui all'allegato 3, in relazione alle competenze acquisite durante il percorso.